

DECRETO 19 dicembre 2012

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(G.U. n. 303 del 31.12.2012)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2010;

Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada e norme correlate per effetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma 3, della legge 22 marzo 2012, n. 33, dell'art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art.11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 5,4%;

Decreta:

Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e norme correlate, come introdotte o modificate dalle disposizioni dell'art. 36, comma

10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma 3, della legge 22 marzo 2012, n. 33, dell'art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art.11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro della giustizia
Severino

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Passera

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012
Registro n. 10, foglio n. 193

Allegato

Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 97.
Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 94	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 25 a € 99.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 152	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 160.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 154	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 162.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.
Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 41 a € 168.
Ove era prevista la sanzione da € 48 a € 94	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 51 a € 99.
Ove era prevista la sanzione da € 72 a € 292	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 308.
Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 306	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 323.
Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 82 a € 328.
Ove era prevista la sanzione da € 79 a € 312	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 83 a € 329.
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 84 a € 335.
Ove era prevista la sanzione da € 94 a € 191	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 99 a € 201.
Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 400	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 105 a € 422.
Ove era prevista la sanzione da € 120 a € 239	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 126 a € 252.
Ove era prevista la sanzione da € 146 a € 584	la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 154 a € 616.

Ove era prevista la sanzione da € 147 a € 590 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 626.

Ove era prevista la sanzione da € 152 a € 608 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 641.

Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 613 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 162 a € 646.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 658.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 653.

Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 168 a € 674.

Ove era prevista la sanzione da € 200 a € 800 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 211 a € 843.

Ove era prevista la sanzione da € 205 a € 410 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 216 a € 432.

Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 264 a € 1.054.

Ove era prevista la sanzione da € 269 a € 1.075 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 284 a € 1.133.

Ove era prevista la sanzione da € 279 a € 1.114 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 294 a € 1.174.

Ove era prevista la sanzione da € 300 a € 1.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 316 a € 1.265.

Ove era prevista la sanzione da € 302 a € 1.207 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 318 a € 1.272.

Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.228 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 324 a € 1.294.

Ove era prevista la sanzione da € 314 a € 1.256 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 331 a € 1.324.

Ove era prevista la sanzione da € 335 a € 1.672 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 353 a € 1.762.

Ove era prevista la sanzione da € 350 a € 1.400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 369 a € 1.476.

Ove era prevista la sanzione da € 365 a € 1.460 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 385 a € 1.539.

Ove era prevista la sanzione da € 382 a € 1.534 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 403 a € 1.617.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 410 a € 1.643.

Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 419 a € 1.682.

Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.686.

Ove era prevista la sanzione da € 500 a € 2.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 527 a € 2.108.

Ove era prevista la sanzione da € 555 a € 2.220 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 585 a € 2.340.

Ove era prevista la sanzione da € 628 a € 2.514 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 662 a € 2.650.

Ove era prevista la sanzione da € 669 a € 3.345 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 705 a € 3.526.

Ove era prevista la sanzione da € 726 a € 2.918 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 765 a € 3.076.

Ove era prevista la sanzione da € 730 a € 2.921 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 769 a € 3.079.

Ove era prevista la sanzione da € 731 a € 2.928 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 770 a € 3.086.

Ove era prevista la sanzione da € 732 a € 2.955 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.115.

Ove era prevista la sanzione da € 761 a € 3.047 la stessa deve

intendersi sostituita con quella da € 802 a € 3.212.

Ove era prevista la sanzione da € 767 a € 3.068 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.234.

Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 821 a € 3.287.

Ove era prevista la sanzione da € 798 a € 3.194 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 841 a € 3.366.

Ove era prevista la sanzione da € 849 a € 3.395 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 895 a € 3.578.

Ove era prevista la sanzione da € 891 a € 3.565 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 939 a € 3.758.

Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 3.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 3.162.

Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 4.216.

Ove era prevista la sanzione da € 1.114 a € 11.139 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.174 a € 11.741.

Ove era prevista la sanzione da € 1.256 a € 5.030 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.324 a € 5.302.

Ove era prevista la sanzione da € 1.671 a € 6.684 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.761 a € 7.045.

Ove era prevista la sanzione da € 1.725 a € 6.903 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.818 a € 7.276.

Ove era prevista la sanzione da € 1.769 a € 7.078 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.865 a € 7.460.

Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.941 a € 7.767.

Ove era prevista la sanzione da € 1.886 a € 7.546 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.988 a € 7.953.

Ove era prevista la sanzione da € 2.514 a € 10.061 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.650 a € 10.604.

Ove era prevista la sanzione da € 4.455 a € 17.823 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.696 a € 18.785.

Ove era prevista la sanzione da € 10.240 a € 15.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.793 a € 16.189.

Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

Articolo 23, comma 12;

Articolo 1, comma 3, legge 22 marzo 2012, n. 33;

Articolo 115, comma 1-ter;

Articolo 122, comma 5-bis;

Articolo 167, comma 2-bis, comma 3-bis e comma 5, secondo periodo.